



A.T.E.R. Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale
della Provincia di VERONA

Piazza Pozza 1/c,d,e - 37123 VERONA telefono 045-8062411 telefax 045-8062432 E-mail: info@ater.vr.it

www.ater.vr.it, protocolloatervr@legalmail.it.

**SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 2 FIAT PANDA 1.2
CON ALIMENTAZIONE A BENZINA/GPL**

**AUTO DI SERVIZIO IN USO AL PERSONALE DELL'ATER
DI VERONA**

**CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E
PRESTAZIONALE**

ATER Verona - PROT.N. 0006161 DEL 26/03/2021

Il responsabile del procedimento
Rag. Stefano Valentini

Art. 1 – Oggetto del servizio

Costituisce oggetto del presente Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale (di seguito Capitolato) l'affidamento del servizio di noleggio per anni 3 (tre) di n. 2 autoveicoli senza conducente a km. 0 e più precisamente N. 2 FIAT PANDA 1.2 69 CV EasyPower con doppia alimentazione benzina/GPL ad uso del personale dell'ATER di Verona.

L'affidamento comprende:

- il servizio di consegna degli autoveicoli presso la sede dell'ATER di Verona;
- il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria comprendente le revisioni, la sostituzione dei pneumatici e le riparazioni di carrozzeria;
- il servizio pneumatici da neve;
- il servizio di autoveicolo sostitutivo;
- il servizio di soccorso stradale;
- la copertura assicurativa kasko escluso il dolo, senza penali in caso di incidente;
- la tassa di proprietà ed eventuali altri adempimenti di future disposizioni legislative.

Rimane a carico dell'ATER di Verona:

- il carburante;
- la riparazione delle forature;
- il lavaggio interno ed esterno delle autovetture.

La sostituzione dei pneumatici dovrà avvenire al raggiungimento dei 40.000 Km o battistrada inferiore a 3 mm a prescindere dai chilometri percorsi, ovvero se danneggiati per fatti accidentali e incidentali o, comunque, quando il loro stato d'uso pone a rischio la sicurezza.

Art. 2 – Durata del servizio

Il servizio avrà durata di anni 3 (tre) decorrenti dalla data di effettivo avvio del servizio (presumibilmente 01/06/2021).

L'operatore economico che presta il servizio di noleggio rimane, comunque, impegnato, agli stessi patti e condizioni di contratto, su richiesta espressa dell'Azienda, per un ulteriore periodo eventualmente necessario all'espletamento del successivo affidamento e fino alla data d'inizio del servizio da parte del nuovo operatore economico aggiudicatario e comunque per un periodo non superiore a 6 mesi.

Art. 3 - Consegna del Servizio

Si darà corso all'inizio del servizio di noleggio con la comunicazione via PEC all'operatore economico esecutore, del giorno e dell'ora per ricevere in consegna le autovetture anche ai fini assicurativi.

Art. 4 – Pagamento

L'Azienda corrisponderà un canone che dovrà essere fatturato a bimestre, con pagamento posticipato, a 30 gg data arrivo fattura.

Per eventuali ulteriori chilometri percorsi in più rispetto ai 16.000 km, verranno contabilizzati nel mese di gennaio e verrà riconosciuto un importo a km di € 0,03, con contabilizzazione al 31.12 e per l'ultima annualità entro il mese successivo alla fine del servizio.

Art. 5 - Tracciabilità dei flussi finanziari

L'esecutore si impegna ed obbliga ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m.i.

L'Azienda effettuerà i pagamenti esclusivamente tramite bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, alla gestione dei movimenti finanziari i cui estremi identificativi verranno comunicati nei termini di cui all'art. 3 comma 7 della legge 136/2010 e s.m.i., corredati dalle informazioni ivi previste.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituirà causa di risoluzione del contratto. I dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici,

esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (art.13 D.Lgs. 196/2003).

Art. 6 - Cessione del contratto e cessione del credito

E' tassativamente vietata la cessione anche parziale dell'atto di affidamento sotto qualsiasi forma: ogni atto contrario è nullo di diritto.

La violazione di tale disposizione comporterà la risoluzione immediata dell'affidamento, nonché il risarcimento dei danni conseguenti e alle maggiori spese sostenute dall'Azienda.

La cessione dei crediti è consentita nei limiti di cui al c. 13 dell'articolo 106 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. nel rispetto degli obblighi di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i..

Art. 7 – Gestione contravvenzioni

Le notifiche di eventuali contravvenzioni stradali devono essere inoltrate alla sede dell'ATER di Verona la quale provvederà direttamente all'assolvimento di quanto dovuto.

Art. 8 – Riconsegna degli autoveicoli.

Alla scadenza contrattuale, l'ATER DI VERONA riconsegnerà gli autoveicoli nel medesimo stato in cui li ha ricevuti, fatti salvi i percorsi chilometrici ed il normale stato di usura.

Il fornitore del servizio, redigerà in contraddittorio con il responsabile del procedimento dell'Azienda il verbale di riconsegna degli autoveicoli.

Eventuali spese per il ripristino degli autoveicoli, non rientranti nel normale stato di usura e non conseguenti a sinistri regolarmente denunciati, saranno addebitati per intero all'ATER, previa accettazione della congruità della spesa da parte dell'ATER.

Art. 9 - Varianti

L'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'Azienda e che il direttore dell'esecuzione abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto dell'affidamento e non comportino a carico dell'operatore economico maggiori oneri.

Art. 10 - Risoluzione dell'affidamento

L'Azienda si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione dell'affidamento, con semplice comunicazione scritta all'esecutore, qualora:

- a) la ditta esecutrice venisse dichiarata fallita o sottoposta a qualsiasi altra procedura concorsuale;
- b) sia riscontrata la mancata osservanza da parte della ditta esecutrice degli obblighi contrattuali;
- c) la ditta esecutrice non esegua alcuna delle prestazioni del presente capitolato e della relazione tecnico-illustrativa;
- d) dopo tre formali contestazioni da parte del responsabile del procedimento per mancata e/o parziale esecuzione del servizio;
- e) qualora la ditta esecutrice ceda a terzi in tutto o in parte, gli obblighi derivanti dal contratto, al di fuori dei casi previsti dalla legge in materia;
- f) qualora l'esecutore non ottemperi alle disposizioni di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i.;
- g) per ogni altra inadempienza qui non contemplata ai termini dell'art. 1453 del Codice Civile.

Art. 11 - Recesso dal contratto

E' facoltà dell'Azienda di recedere unilateralmente dal contratto di appalto in qualsiasi momento della sua esecuzione, mediante semplice preavviso di 30 (trenta) giorni solari da comunicare mediante PEC.

Dalla data di efficacia del recesso l'operatore economico dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando tuttavia, attraverso l'attivazione di una diretta consultazione con

l'Azienda, che tale cessazione non pregiudichi la continuità del servizio e non comporti danno alcuno.

In caso di recesso dell'Azienda, l'operatore economico ha diritto al pagamento dei servizi prestati, secondo il corrispettivo e le condizioni previste dal contratto, rinunciando espressamente ora per allora, a qualsiasi ulteriore, eventuale pretesa, anche in deroga a quanto previsto dall'art.1671 c.c.

Art. 12 - Controversie

Per tutte le controversie tra la Stazione Appaltante e la ditta esecutrice, ai sensi dell'art. 206 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i, si dovrà procedere all'accordo bonario.

Ove non si proceda all'accordo bonario, la definizione delle controversie è attribuita alla giurisdizione esclusiva del giudice ordinario. A tale scopo viene stabilito come foro competente quello di Verona. I verbali dell'accordo bonario e quelli attinenti il mancato raggiungimento dell'accordo saranno trasmessi all'Osservatorio.

In materia di controversie sono comunque seguite le disposizioni degli art. 208 e seguenti del succitato D.Lgs 50/2016 e s.m.i., con esclusione espressa della procedura arbitrale.

Articolo 13 – Principi etici, codice di comportamento e piano di prevenzione della corruzione e trasparenza

In ottemperanza al D.Lgs 231/01, Ater di Verona opera adottando il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, il Codice Etico nonché il Piano di Prevenzione della corruzione e della trasparenza e il Codice di comportamento, quali strumenti di deontologia aziendale. I principi ivi contenuti si applicano a tutti i soggetti pubblici e privati che intrattengono rapporti sia stabili che temporanei con Ater di Verona. Il mancato rispetto dei principi e delle condotte contenute nel Codice Etico e nel Codice di Comportamento o il verificarsi dei comportamenti difforni da parte dell'appaltatore, e per suo tramite, i suoi dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo si impegnino, potrà costituire inadempimento degli obblighi scaturenti dal presente contratto e, in ipotesi di maggiore gravità, potrà determinare la risoluzione del presente contratto nonché il risarcimento dei danni eventualmente subiti dall'Azienda. Codice Etico e Codice di Comportamento sono consegnati in copia contestualmente alla sottoscrizione della convenzione e anche se non materialmente allegati ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Art. 14 - Rinvio

Per quanto non espressamente indicato nel presente capitolato e nel successivo relativo atto di affidamento, si rinvia a quanto disposto dal D.lgs 50/2016 nonché le norme nazionali e comunitarie vigenti in materia.

Art. 15 - INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI DI CUI AL D.LGS. N. 196/2003 E DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO EUROPEO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (REGOLAMENTO UE 2016/679 – "GDPR")

Ater informa che i dati raccolti saranno trattati ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo sul trattamento dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 – GDPR). Titolare del trattamento dei dati è A.T.E.R. della Provincia di Verona; Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore dell'A.T.E.R. di Verona; sub responsabili del trattamento dei dati sono i dipendenti A.T.E.R. con riguardo alla propria sfera di competenza funzionale; responsabile del procedimento è il Rag. Stefano Valentini